

(N. 380)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

(SCOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(GULLOTTI)

(V. Stampato Camera n. 783)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1983

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1983*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le
zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto
del 1980

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: « urbanizzazione » sono aggiunte le seguenti: « primaria e secondaria »; le cifre: « 400 miliardi » e « 300 miliardi » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 420 miliardi » e « 320 miliardi »; sono aggiunte, in fine, le parole: « fermi restando gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonchè regionali »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione di cui al comma precedente sono realizzate sulla base di un apposito piano, articolato per parti funzionali. Il piano, che può localizzare le opere di urbanizzazione secondaria anche in zone esterne a quelle previste per gli insediamenti residenziali, è approvato dal comune di Pozzuoli, con le procedure d'urgenza fissate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, una quota di lire 40 miliardi è finalizzata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle indennità di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonchè, fino al limite di lire 5 miliardi, a studi, progettazioni e sperimentazioni.

1-quater. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di ordinanza per gli interventi finalizzati al recupero. Il consiglio comunale di Pozzuoli, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio comunale.

1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione Campania provvede all'attribuzione dei fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata non ancora ripartiti alla data predetta, con priorità per le cooperative assegnatarie di aree in piani di zona del comune di Pozzuoli »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« All'onere di lire 320 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede mediante i prestiti esteri di cui al comma 2 dell'articolo 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al comma 3 »;

il comma 6 è soppresso.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — 1. In relazione alla necessità che il comune di Pozzuoli disponga con urgenza della indispensabile strumentazione urbanistica, qualora la regione non ne abbia approvato il piano regolatore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stessa si pronuncia definitivamente entro trenta giorni da tale data. Qualora ciò non avvenga, il piano regolatore generale è approvato definitivamente.

2. Il comune di Pozzuoli adotta, con la procedura di cui al comma successivo, le varianti indispensabili per adeguare il piano regolatore agli interventi programmati in conseguenza del fenomeno del bradisismo

nonchè, sulla base degli studi e delle ricerche in corso, alle esigenze di sicurezza connesse al fenomeno medesimo.

3. Non sono soggetti ad approvazione regionale le varianti al piano regolatore ed ogni suo strumento attuativo, anche in variante, ivi compreso il piano per l'edilizia economica e popolare, i piani per insediamenti produttivi e i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora siano previsti pareri vincolanti di amministrazioni statali e subregionali, i predetti strumenti sono approvati soltanto dopo l'acquisizione di tali pareri in senso favorevole, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di parere del comune di Pozzuoli.

4. È prorogata per il comune di Pozzuoli l'applicazione delle norme recate dal quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1986 ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

” Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce 'Difesa del suolo' ”.

2. A valere sulle disponibilità indicate nel comma precedente, sono destinate:

a) lire 320 miliardi all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) lire 400 miliardi e lire 800 miliardi al completamento degli interventi di cui agli articoli, rispettivamente, 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

c) lire 200 miliardi alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis. — 1. Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel comune di Pozzuoli è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984.

2. I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonché i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nel comune di Pozzuoli, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i versamenti compresi tra il 1° settembre 1983 ed il 31 gennaio 1984.

3. Il fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 2.500 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi, su presentazione di appositi rendiconti.

4. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione, danneggiate o distrutte dal bradisismo dell'area flegrea, si applicano, senza altre formalità, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a valere sulle disponibilità della stessa legge.

5. Sulle rate di dicembre 1983 e giugno 1984, relative a mutui, connessi all'attività, contratti da imprese commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione è corrisposto un contributo in conto interessi, a carico del fondo per la protezione civile, nella misura di tre punti percentuali sull'importo dell'interesse applicato per ciascun mutuo. I criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinati con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro del tesoro.

6. In deroga alle disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, è consentita la concessione temporanea di licenza commerciale ai titolari di licenza costretti ad abbandonare la località di origine per effetto del bradisismo dell'area flegrea ».

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1984, e successivamente ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 7 novembre 1983.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un piano di edilizia industrializzata per la sistemazione dei nuclei familiari di Pozzuoli rimasti senza tetto per effetto del bradisismo in atto nell'area flegrea, di salvaguardia dei beni culturali della medesima area nonché di adottare ulteriori provvedimenti per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, delle finanze e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione, conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, è autorizzata la complessiva spesa di lire 400 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1983 e di lire 300 miliardi nell'anno 1984.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria, conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, è autorizzata la complessiva spesa di lire 420 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1983 e di lire 320 miliardi nell'anno 1984 fermi restando gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali.

1-bis. Le opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione di cui al comma precedente sono realizzate sulla base di un apposito piano, articolato per parti funzionali. Il piano, che può localizzare le opere

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa depositi e prestiti, denominato « Cassa depositi e prestiti - Apporto dello Stato per mutui decennali destinati all'acquisizione ed urbanizzazione aree - Art. 3 legge 25 marzo 1982, n. 94 ». Resta conseguentemente ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Ministro del tesoro, in deroga all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato ad effettuare il prelevamento di cui al precedente comma 2, nonché ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'iscrizione dello stanziamento di lire 100 miliardi nell'anno 1983 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, per il successivo versamento al fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

di urbanizzazione secondaria anche in zone esterne a quelle previste per gli insediamenti residenziali, è approvato dal comune di Pozzuoli, con le procedure d'urgenza fissate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, una quota di lire 40 miliardi è finalizzata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle indennità di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonchè, fino al limite di lire 5 miliardi, a studi, progettazioni e sperimentazioni.

1-quater. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predisporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di ordinanza per gli interventi finalizzati al recupero. Il consiglio comunale di Pozzuoli, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio comunale.

1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione Campania provvede all'attribuzione dei fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata non ancora ripartiti alla data predetta, con priorità per le cooperative assegnatarie di aree in piani di zona del comune di Pozzuoli.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. All'onere di lire 300 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede quanto a lire 200 miliardi mediante i prestiti esteri di cui al comma 2 del successivo articolo 5 e quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8315 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, restando conseguentemente ridotti i capitoli 601 dell'entrata e 526 della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il predetto anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al precedente comma 3.

5. Le suddette riduzioni che con il presente articolo vengono apportate alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, saranno reintegrate nell'anno 1985 in sede di legge finanziaria dell'anno medesimo.

6. Le eventuali somme non utilizzate per le finalità del presente articolo restano accreditate al fondo di cui al precedente comma 3. Non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

4. All'onere di lire 320 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede mediante i prestiti esteri di cui al comma 2 dell'articolo 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al comma 3.

5. *Identico.*

6. **Soppresso.**

ARTICOLO 1-bis

1. In relazione alla necessità che il comune di Pozzuoli disponga con urgenza della indispensabile strumentazione urbanistica, qualora la regione non ne abbia approvato il piano regolatore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stessa si pronuncia definitivamente entro trenta giorni da tale data. Qualora ciò non avvenga, il piano regolatore generale è approvato definitivamente.

2. Il comune di Pozzuoli adotta, con la procedura di cui al comma successivo, le varianti indispensabili per adeguare il piano regolatore agli interventi programmati in conseguenza del fenomeno del bradisismo nonché, sulla base degli studi e delle ricerche in corso, alle esigenze di sicurezza connesse al fenomeno medesimo.

3. Non sono soggetti ad approvazione regionale le varianti al piano regolatore ed ogni suo strumento attuativo, anche in variante, ivi compreso il piano per l'edilizia economica e popolare, i piani per insediamenti produttivi e i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora siano previsti pareri vincolanti di ammi-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 3-*duodecies* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, il termine « 31 dicembre 1985 » è sostituito da quello « 31 dicembre 1983 ».

2. Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto dei maggiori oneri conseguenti per effetto del precedente comma 1.

3. Restano in vigore, fino al 31 dicembre 1985, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

ARTICOLO 3.

1. I soggetti che nell'anno solare 1983 effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni, comprese quelle non soggette, ai sensi dell'articolo 2, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni di lire, devono comunicare al competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, entro il 31 gennaio 1984, l'ammontare delle suddette operazioni non soggette all'imposta, suddiviso per aliquota applicabile, registrate nell'anno 1983,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

nistrazioni statali e subregionali, i predetti strumenti sono approvati soltanto dopo l'acquisizione di tali pareri in senso favorevole, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di parere del comune di Pozzuoli.

4. È prorogata per il comune di Pozzuoli l'applicazione delle norme recate dal quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1986.

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ai sensi degli articoli 23 e 24 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'obbligo relativo alla comunicazione sussiste anche per i soggetti che effettuano nell'anno solare 1983 acquisti ed importazioni di beni e servizi con l'imposta sul valore aggiunto detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o non soggetti all'imposta ai sensi dell'articolo 2, lettera l), del medesimo decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, registrati nel medesimo anno ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per un ammontare complessivo superiore al limite stabilito nel precedente comma 1. I cennati soggetti devono indicare distintamente per aliquota applicabile l'ammontare delle operazioni non soggette ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità relative alla comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'omessa o inesatta comunicazione è punita con la sanzione prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. L'articolo 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è abrogato.

ARTICOLO 4.

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 5.000 milioni, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dal fenomeno bradisismico dell'area flegrea.

2. L'onere di cui al precedente comma 1 grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto.

ARTICOLO 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è così integrato:

« Per ulteriori finanziamenti degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui designato, può far

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 4.

Identico.

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, conver-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ricorso, con le modalità di cui al predetto articolo 15-*bis*, anche ad altri prestiti esteri, nel limite massimo complessivo di lire 1.200 miliardi, le cui rate di ammortamento per gli anni 1984-1985 gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni ».

2. A valere sulle disponibilità indicate nel precedente comma 1, una somma pari a lire 200 miliardi è destinata all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'articolo 1 del presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

tito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce "Difesa del suolo".

2. A valere sulle disponibilità indicate nel comma precedente, sono destinate:

a) lire 320 miliardi all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) lire 400 miliardi e lire 800 miliardi al completamento degli interventi di cui agli articoli, rispettivamente, 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

c) lire 200 miliardi alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ARTICOLO 5-bis

1. Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel comune di Pozzuoli è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984.

2. I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonché pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nel comune di Pozzuoli, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i versamenti compresi tra il 1° settembre 1983 ed il 31 gennaio 1984.

3. Il fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 2.500 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi, su presentazione di appositi rendiconti.

4. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione, danneggiate o distrutte dal bradisismo dell'area flegrea, si applicano, senza altre formalità, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a valere sulle disponibilità della stessa legge.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1983

PERTINI

CRAZI — SCOTTI — GORIA — LONGO —
NICOLAZZI — VISENTINI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

5. Sulle rate di dicembre 1983 e giugno 1984, relative a mutui, connessi all'attività, contratti da imprese commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione è corrisposto un contributo in conto interessi, a carico del fondo per la protezione civile, nella misura di tre punti percentuali sull'importo dell'interesse applicato per ciascun mutuo. I criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinati con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro del tesoro.

6. In deroga alle disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, è consentita la concessione temporanea di licenza commerciale ai titolari di licenza costretti ad abbandonare la località di origine per effetto del bradisismo dell'area flegrea.